

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: CONCARINI GIOVANNI S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1434 del 22/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### VISTA:

- la Determinazione dirigenziale n. 4311 del 28/12/2010, con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione unica alla ditta IMMOBILIARE CONCARINI S.R.L., con sede legale in Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR), per l’attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti derivanti dall’attività di demolizione) tramite il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), così identificato:
  - Tipo Modello 6/750,
  - Marca: Continental Nord,
  - Matricola: n° di serie 12806,
  - Anno di costruzione: 2001,
  - Specifiche: potenza motore: 92,3 kW - costituito da tramoggia di carico, alimentatore, frantoio primario, deferrizzatore magnetico, impianto di abbattimento polveri costituito da nebulizzazione di acqua;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Pagina 1 di 13

- ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi – 43011 Comune di BUSSETO (PR);
- la successiva Determinazione n.196 del 29/01/2013, con cui la Provincia di Parma ha provveduto a modificare e a volturare l'autorizzazione Det. 4311/2010 per variazione della ragione sociale da "Immobiliare Concarini S.r.l." a "Concarini Giovanni S.r.l.", resa anche ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti inerti per il successivo recupero con l'ausilio di uno specifico impianto mobile (R5);

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda di Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/88976 del 22/06/2020, pervenuta da parte della Ditta "Concarini Giovanni S.r.l." (cod. fisc. PIVA: 01312490335), con sede legale in Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi - C.A.P. 43011 BUSSETO (PR);
- che le modifiche sono relative all'aumento della potenzialità annua da 70.000 a 100.000 t/anno e all'introduzione del codice EER 170504 (*terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*) di rifiuto in ingresso;

#### **RILEVATO:**

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2020/120464 del 21/08/2020 ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2020/138529 del 28/09/2020 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3 nonché ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi rispettivamente nelle sedute del 06/10/2020 e 20/10/2020; entro i lavori della Conferenza di servizi si sono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Busseto e di AUSL – distretto di Fidenza S.I.S.P.; i Verbali della Conferenza costituiscono l'allegato 1, parte integrante del presente atto;
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2020/188609 del 29/12/2020; successivamente sostituita dalla relazione tecnica PG/2021/35171 del 05/03/2021) (allegato 2 che costituisce parte integrante del presente atto);

#### **CONSIDERATO, INOLTRE:**

- che prima del trattamento deve essere accertata la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i. delle terre e rocce da scavo in oggetto; che il DM 05/02/98 e s.m.i. per la tipologia 7.31-bis dell'allegato 1 suballegato 1, nelle caratteristiche del rifiuto 170504, indica: "materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica"; visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 "CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI", si ritiene che il rifiuto avente

codice EER 170504 “terre e rocce da scavo”, una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti “inerte” anche ai fini dell’applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all’Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di “impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti”;

- sentita Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si ritiene che:
  - la prescrizione n° 15: (rif. a prescr. 13 e 14) della relazione tecnica acquisita al prot. Arpae PG/2021/35171 del 05/03/2021, è da intendersi declinata anche in questi termini (confermato dallo stesso Servizio territoriale di ARPAE estensore della relazione tecnica): *è possibile autorizzare l'ottenimento di materiale "fine vita rifiuto" destinato a rilevati e sottofondi stradali, solo alla condizione che la Ditta, prima di trattare il rifiuto, acquisisca dal detentore del rifiuto destinato al recupero attestazione di esito positivo di test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale o scelga il gestore stesso (ditta Concarini) di svolgere il test di cessione sul rifiuto tal quale prima del trattamento di recupero;* altra precisazione: il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
  - la prescrizione n° 16: della relazione tecnica acquisita al prot. Arpae PG/2021/35171 del 05/03/2021 è da intendersi declinata anche in questi termini (confermato dallo stesso Servizio territoriale di ARPAE estensore della relazione tecnica): *è possibile autorizzare l'ottenimento di materiale "fine vita rifiuto" destinato a rilevati e sottofondi stradali, solo alla condizione che la Ditta, prima di trattare il rifiuto, acquisisca dal detentore dello stesso attestazione di esito positivo di test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale o scelga il gestore stesso, sempre ditta Concarini, di svolgere il test di cessione sul rifiuto tal quale prima del trattamento;* si aggiunge che il riferimento corretto è da intendersi tipologia 7.31-bis *lettera c)*, anziché lett. *a)* (esclusa perché non è previsto il destino nell'industria della ceramica e dei laterizi) e lett. *b)*) (perché non è ammesso l'R10);
- che la ditta Concarini Giovanni S.r.l., alla data del 19/02/2021 e fino al 08/04/2021 (con stato iscrizione “in aggiornamento”) risulta iscritta all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Concarini Giovanni S.r.l. con nota del 25/02/2021 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2021/30942 del 26/02/2021 ha dichiarato “... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: “Rinnovo autorizzazione”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01130657540269 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### DETERMINA

**DI RILASCIARE IL RINNOVO con MODIFICA dell'AUTORIZZAZIONE UNICA** (Det.4311 del 28/12/2010 e ss. mm.), **sino al 20/12/2030**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	Concarini Giovanni S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via Toscanini n.79, loc. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR)
P.IVA – C.F.:	01312490335
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Sonia Concarini
RESPONSABILE TECNICO:	Sonia Concarini
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Via Toscanini n.79, loc. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR)

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	Continental Nord sas
TIPO E MARCA:	mod. 6/750
Matricola:	n° di serie 12806
Anno costruzione:	2001
Produzione inerti demolizione:	40 mc/h - 75 t/h
Specifiche:	potenza motore: 92,3 kW - costituito da tramoggia di carico, alimentatore, frantoio primario, deferrizzatore magnetico, impianto di abbattimento polveri costituito da nebulizzazione di acqua

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Per la matrice recupero rifiuti:**

## DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	75 t/ora (pari a 40 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	<b>600 t/giorno</b> (pari a 330 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	<b>100.000 t/anno</b> (pari a 55.500 mc/anno)

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero “R5” esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	<b>100.000</b>
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
<b>170504</b>	<b>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</b>	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
200301	rifiuti urbani non differenziati ( <i>limitatamente ai rifiuti inerti</i> )	

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un' omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 20/12/2030 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fidejussione già

prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:

- beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
- scadenza: **20/12/2032**;
- importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- il riferimento aggiornato al presente atto di autorizzazione;

che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

**DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2020/35171 del 05/03/2021 (allegato 2, parte integrante del presente atto);

di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbali, allegato 1, parte integrante del presente atto);

**DI VINCOLARE altresì** il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- e) che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- f) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.;
- g) particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- h) che dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- i) che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- j) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- k) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- l) l'operazione di recupero "**R5**" svolta sui rifiuti identificati con codice EER 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301, nel rispetto dei disposti dei punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del DM 05/02/1998 s.m.i., allegati 1, suballegato 1, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le disposizioni di cui al p.to 7.1.4, alle seguenti condizioni:
- limitatamente alla lettera a): il superamento del test di cessione ex allegato 3 del già citato DM 05/02/1998 e s.m.i. sul materiale recuperato, più il soddisfacimento delle norme di

prodotto di settore per i materiali per l'edilizia, cioè la conformità alle caratteristiche di cui all'allegato C della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 (GU del 25/07/2005 n. 171);

- limitatamente alla lettera c): attestazione di superamento del test di cessione da effettuarsi prima del trattamento sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione); inoltre, dovrà essere soddisfatta la conformità alle caratteristiche di cui all'allegato C della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 (GU del 25/07/2005 n. 171), pena la non idoneità ad essere reimpiegati come materiale "fine vita rifiuto" per gli usi specifici come rilevati, sottofondi stradali;
- m) analogamente, il recupero "**R5**" svolto sul rifiuto codice EER **170504** (terre e rocce da scavo), nel rispetto dei disposti dei punti 7.31-bis.1 e 7.31-bis.2, allegato 1 - suballegato 1 dello stesso DM 05/02/1998 e s.m.i., può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le disposizioni di cui al p.to 7.31 bis.3, lett. c), a condizione che la Ditta, prima di trattare il rifiuto, acquisisca dal detentore dello stesso attestazione di esito positivo di test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale o scelga il gestore stesso, ditta Concarini, di svolgere il test di cessione sul rifiuto tal quale prima del trattamento; inoltre, dovrà essere soddisfatta la conformità alle forme usualmente commercializzate, pena la non idoneità ad essere reimpiegati come materiale "fine vita rifiuto" per gli usi specifici come rilevati, sottofondi stradali;
- n) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- o) per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- p) la conformità di ogni lotto, come sopra quantificato, deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati" utilizzando il modello ai sensi del DPR 45/2000 e s.m.i. di cui in allegato (Allegato 3), in cui siano indicate le specifiche norme di prodotto di cui si attesta la conformità; copia di ogni "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati" con le relative determinazioni analitiche dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
- q) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione);

- r) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- s) come richiesto da AUSL, si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
- t) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- u) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
- v) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- w) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- x) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- y) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- z) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- aa) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
  - data di inizio e la durata della campagna di attività;
  - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;

- la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
  - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
  - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
  - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
  - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
  - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
  - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- bb) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- cc) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
  - ubicazione del cantiere;
  - data inizio e termine della campagna;
  - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
  - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
  - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
  - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");
  - esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);

- Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e);

- dd) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- ee) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- ff) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- gg) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- hh) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- ii) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- jj) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

#### **Per la matrice emissioni in atmosfera:**

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST (espresso in Conferenza di Servizi), nel parere del Comune di Busseto (espresso in Conferenza di Servizi) e nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2021/35171 del 05/03/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;

#### **Per la matrice scarichi:**

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa di settore vigente;

**DI REVOCARE:**

la precedente Autorizzazione unica, in quanto sostituita dal presente atto, rilasciata con Determina n.4311 del 28/12/2010 e la successiva determinazione n.196 del 29/01/2013 di modifica e voltura;

**DI INVIARE:**

la presente Autorizzazione: alla società Concarini Giovanni S.r.l., al Comune di Busseto, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  1. Verbali della Conferenza di Servizi;
  2. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;
  3. Modello di “Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati”.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**Conferenza di Servizi decisoria**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

**Oggetto: Procedimento di Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta**

**Ditta Concarini Giovanni S.r.l.** - ricovero mezzo mobile in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Via Toscanini n. 79


**Verbale seduta n.1 del 06 ottobre 2020**

Oggi martedì 06 ottobre 2020, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita in videoconferenza, a seguito del periodo emergenziale Covid19, la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2020/139283 del 29/09/2020, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
Concarini Giovanni S.r.l.
Comune di Busseto
AUSL Distretto di Fidenza
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

<b>Ente / Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae APAO-ST)	Giovanni Maria Simonetti  Giovanni Saglia
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi 
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Saccani <i>firmato digitalmente</i>
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini, <i>accompagnato dal consulente Luca Meani (Arethusa) → firmato digitalmente</i>

La seduta ha inizio alle ore 11:40.

Arpae SAC introduce la seduta premettendo che l'istanza di Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica n. 4311 del 28/12/2010 integrata con successivo Det. n. 196 del 29/01/2013, non è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening"), in quanto trattasi di impianto con mezzo mobile impiegato in campagne di trattamento esterne al sito di ricovero in oggetto e che ogni campagna con potenzialità superiore ai 10 t/giorno sarà sottoposta a procedura di "Screening" con valutazioni circa l'impatto ambientale delle stesse sito specifiche.

Viene quindi lasciata la parola alla Ditta affinché inquadri in sintesi l'istanza di modifica.

Concarini Giovanni S.r.l. descrive la modifica costituita dalla possibilità di sottoporre a recupero R5 anche il codice EER non pericoloso 17.05.04 (terra e rocce) e dall'incremento della potenzialità massima di trattamento annuale, da 70.000 t a 100.000 t, ferma restando la potenzialità oraria e giornaliera dell'impianto mobile che resta lo stesso, motivata dalla previsione di un maggior numero di campagne da effettuarsi nel corso dell'anno.

Illustra i requisiti che il prodotto ottenuto dal recupero dovrà avere (superamento positivo delle analisi di non pericolosità per i "codici specchio", rispetto del test di cessione e conformità agli allegati C della Circolare ministeriale UL/2005/5205 per gli "aggregati riciclati") per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, come novellato dal recente aggiornamento normativo di novembre 2019. Chiarisce la potenziale provenienza del rifiuto 17.05.04 (terre e rocce da scavo) che non potrà escludere siti di bonifica, alla condizione che questi siano conformi ai limiti previsti dalla colonna "B" della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

#### ARPAE SAC

Dalla lettura del capitolo 4 della relazione tecnica, rileva come uno degli Allegati della Circ. Min. UL/2005/5205 (l'allegato C4 "aggregato riciclato per la realizzazione di recupero ambientali, riempimenti e colmate") sia previsto per recuperi ambientali, mentre questa autorizzazione vale per l'operazione di recupero "R5" e non per l'operazione "R10" (propriamente detta "recupero ambientale"). Pertanto, nel rinnovo dell'autorizzazione, nella sezione riservata ai requisiti del materiale prodotto "end of waste", si prescriverà l'esclusione di destinazioni d'uso non compatibili con l'operazione R5 autorizzata.

#### ARPAE A.P.A.O. - Serv. Terr.le

Rileva come la domanda sia impostata come se si trattasse di un impianto fisso in cui si conosca a priori la tipologia di rifiuti da trattare e si fanno precise previsioni sul destino finale del materiale recuperato commercializzabile ("end of waste"), che non competono propriamente le autorizzazioni di impianti mobili. Al riguardo si sottolinea che affinché i materiali fine vita rifiuto derivati dal recupero R5 possano essere utilizzati a fini ambientali è opportuno che gli stessi siano sottoposti prima del trattamento di recupero, oltre all'analisi per la classificazione, anche al test di cessione in acqua deionizzata ex allegato 3 del DM 5/2/98 e s.m.i. ed alla verifica analitica volta al rispetto del rispetto dei valori limite indicati dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Questa prescrizione appare necessaria vista la potenziale provenienza anche da siti oggetto di bonifica ambientale.

Sarà prescritto la verifica analitica di non pericolosità in ingresso al codice specchio 17.05.04 e agli altri codici il test di cessione, di cui all'Allegato 3 del DM 5/2/98 e s.m.i., evidenziando che questo dovrà essere eseguito sul rifiuto tal quale e non sul materiale già trattato, mentre il materiale che avrà cessato la qualifica di rifiuto, risultante dal trattamento sarà commercializzabile se conforme alle specifiche degli allegati C alla Circ. Min. UL/2005/5205 per gli "aggregati riciclati".


Inoltre ricorda che in sede di cantiere in cui si svolgerà ogni campagna dovrà essere correttamente gestita e garantita la raccolta delle eventuali acque meteoriche di dilavamento e l'abbattimento delle polveri ad umido; sarà invece eliminata la prescrizione di verificare a 5 metri dall'emissione il rispetto del limite delle polveri (PM). dovrà anche essere contestualizzato l'impatto acustico, con possibilità di richiedere al Sindaco competente per territorio una deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla locale zonizzazione acustica, secondo le disposizione del regolamento comunale.

#### Concarini Giovanni S.r.l.

La definizione riportata nell'Allegato C4 non è da interpretarsi univocamente come recupero ambientale "R10". Chiede se l'importo della fidejussione è destinato a cambiare in rapporto all'aumento di potenzialità.

#### ARPAE SAC

La DGR 1991/2003 per gli impianti mobili prevede due tariffe forfettarie: una per gli impianti mobili per soli rifiuti inerti, pari a 250.000,00 € e una per impianti mobili che trattano rifiuti non inerti, pari a 500.000,00 €. I codici EER già autorizzati rientrano senza dubbio fra gli inerti, mentre per attribuire la natura di "inerte" anche alle terre e rocce da scavo (17.05.04) risulta necessario un approfondimento normativo da svolgersi anche in sede di coordinamento regionale dell'agenzia (Arpae SAC).



Concarini Giovanni S.r.l. ritiene che le terre e rocce da scavo, una volta accertata la non pericolosità come richiede il codice "specchio" e la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i, sia ascrivibile agli inerti, come si evince anche dalla tipologia 7.31-bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i. che, nelle Caratteristiche del rifiuto 170504, indica: "materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica". Inoltre, segnala che anche il Dlgs 36/2003 definisce come rifiuti inerti "i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee"; le terre e rocce da scavo conformi alla colonna B hanno queste caratteristiche. Sempre nel Dlgs 36/2003, alla Tabella 1 dell'Allegato 4 (introdotta dal recente Dlgs 121/2020) è riportato un elenco di "rifiuti inerti" tra cui vi è il codice 170504.

Comune di Busseto

Si rileva che nel sito di Roncole Verdi il mezzo mobile ha solo il luogo di ricovero quando non impegnato in campagne esterne e che l'attività della ditta insediata è compatibile e conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti; si esprime pertanto nulla osta al rinnovo con modifiche, ferme restando le prescrizioni consuete del rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale da contestualizzare in base al sito delle singole campagne, con possibilità di richiedere apposita deroga nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

AUSL S.I.S.P. di Fidenza

parere favorevole al rinnovo con modifiche confermando le prescrizioni generali sul contenimento e abbattimento delle polveri ad umido tramite nebulizzatore e il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale (ed eventuale domanda di deroga al comune competente, in caso di superamenti) da contestualizzare in base al sito delle singole campagne. Si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.

Arpae SAC, dovendo condurre un approfondimento normativo finalizzato alla corretta applicazione della DGR 1991/2003 tariffa della garanzia finanziaria, propone di convocare una prossima seduta a fine ottobre.

Si chiede ad Arpae APAO-ST di predisporre intanto la relazione tecnica su tutte le matrici coinvolte.

La Conferenza concorda di aggiornarsi ad una seconda seduta in data 29/10/2020, ore 10.00.

La seduta si chiude alle ore 12.45.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi	<i>Mariolina Gnappi</i>
AUSL - S.I.S.P.	Paolo Sacconi	firmato digitalmente
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini	firmato digitalmente



**Conferenza di Servizi decisoria**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

**Oggetto: Procedimento di Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta**

**Ditta Concarini Giovanni S.r.l.** - ricovero mezzo mobile in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Via Toscanini n. 79


**Verbale seduta n.2 del 29 ottobre 2020**

Oggi giovedì 29 ottobre 2020, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita in videoconferenza, a seguito del periodo emergenziale Covid-19, la II seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2020/150861 del 20/10/2020, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
Concarini Giovanni S.r.l.
Comune di Busseto
AUSL Distretto di Fidenza
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

<b>Ente / Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae APAO-ST)	Giovanni Maria Simonetti  Giovanni Saglia
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi 
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Sacconi <i>firmato digitalmente</i>
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini, <i>accompagnato dal consulente Luca Meani (Arethusa) firmato digitalmente</i>

La seduta ha inizio alle ore 10:10.

Arpae SAC Parma introduce la seduta premettendo che la presente seduta è finalizzata a fornire l'esito degli approfondimenti condotti sul tema della tariffa applicabile per la fidejussione in funzione della congruità delle caratteristiche di "inerte" alle terre e rocce da trattare.

In seguito agli approfondimenti interni, premesso che per stabilire l' "inerzia" non essendo essa definita nel testo unico D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta, si è ricorso alla consultazione di norme tecniche quali il

D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. o il DM 05/02/1998 e s.m.i. che, per quanto specifiche su certi aspetti, danno un'idea mutuabile di cosa debba (in generale) intendersi per rifiuto inerte.

si conviene che i rifiuti oggetto di autorizzazione con codice EER 170504 hanno (e dovranno avere) caratteristiche corrispondenti alla definizione contenuta nel D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.: "i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee";

tenuto conto inoltre che:

- prima del trattamento deve essere accertata la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i. delle terre e rocce da scavo in oggetto,
- il DM 05/02/98 e s.m.i. per la tipologia 7.31-bis dell'allegato 1 suballegato 1, nelle caratteristiche del rifiuto 170504, indica: "materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica",

visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 "CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI",

si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo", una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti "inerte" e pertanto si applica la tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all' Allegato A, Art. 5, punto 5.4 che ammonta a 250.000 € in caso di "impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti".

Tali considerazioni saranno riportate nell'atto di rinnovo.

Comune di Busseto e AUSL S.I.S.P. di Fidenza confermano il parere favorevole al rinnovo con modifiche confermando le prescrizioni generali già espresse nel corso della prima seduta.

Si resta in attesa della relazione tecnica su tutte le matrici coinvolte da parte di Arpae Area Prevenzione Ambientale Overst - Sede di Parma.

La Conferenza si chiude con l'approvazione del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione in oggetto.

La seduta si chiude alle ore 10:40.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi	<i>Mariolina Gnappi</i>
AUSL - S.I.S.P.	Paolo Sacconi	firmato digitalmente
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini	firmato digitalmente

Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Sac Arpae  
Parma  
(posta interna)

Oggetto: ditta Concarini Giovanni srl, Busseto. Rinnovo con modifica sostanziale autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi. Relazione tecnica. Rettifica della relazione tecnica del 29/12/2020 PG/2020/188609.

Con la presente si rettifica la precedente relazione tecnica di pari oggetto trasmessa in data 29/12/2020 con protocollo PG/2020/188609.

In riferimento a quanto emerso dalle due sedute della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità telematica sincrona, relativa alla istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06 smi per le operazioni di recupero trattamento (R5) rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma con determinazione n. 4311 del 28/12/2010 alla ditta Immobiliare Concarini srl poi volturata dallo stesso ente alla ditta Concarini Giovanni srl con determinazione n. 196/2013 del 29/01/2013, con sede legale sita a Busseto in località Roncole Verdi Via Toscanini n. 79, si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa:

1. all'inserimento di una ulteriore tipologia di rifiuto speciale non pericoloso, da sottoporre a operazioni di recupero (R5) identificato con il codice EER: 17 05 04 – *terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
2. all'aumento del quantitativo massimo annuale dalle attuali 70.00 tonnellate/anno a 100.000 tonnellate/anno.

Visto l'art. 208 Dlgs 152/06 smi, si esprime **parere favorevole** alla prefata istanza di rinnovo e di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione edili da

scavo.

### Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Codice EER	Descrizione
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelli di cui alla voce 170106
<b>17 05 04</b>	<b>terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</b>
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
20 03 01	rifiuti urbani differenziati (limitatamente ai rifiuti inerti)

1. Impianto mobile: frantoio mobile Continetal Nord sas mod. 6/750 - numero di serie 12806; - potenza motore 92,3 kW; - anno di costruzione 2001; - costituito da tramoggia di carico, alimentatore, frantoio primario, deferrizzatore magnetico; rimessaggio veicolo in Busseto, in località Roncole Verdi, Via Toscanini n. 79;
2. Potenzialità massima di recupero oraria: 75 tonnellate;
3. Potenzialità massima di trattamento giornaliera: 600 tonnellate;
4. **Potenzialità annua di trattamento: 100.000 tonnellate;**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

5. Per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di screening;
6. Il gestore dovrà preliminarmente inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, anche se la stessa sarà svolta presso la sede di rimessaggio dell'impianto ubicata in Busseto in località Roncole Verdi Via Toscanini n. 79 o presso qualsiasi altra unità locale della ditta Concarini Giovanni srl;
7. Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
8. Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 s.m.i;
9. Per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a recupero da parte della ditta Concarini Giovanni srl caratterizzati da voci del catalogo EER cosiddette "codici specchio" il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998;
10. I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
11. Il sistema di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, deve essere mantenuto in condizioni di massima efficienza; Si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.
12. l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
13. L'operazione di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione comporta la produzione di materiali "fine vita rifiuto" secondo le disposizioni del DM 05/02/1998 s.m.i, allegato 1, suballegato 1, punto 7.1, nel rispetto dei disposti dei punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 limitatamente alla lettera a). Di conseguenza dovrà essere effettuato il test di cessione ex allegato 3 del già citato DM 05/02/98 sul materiale recuperato ogni lotto dal volume massimo di 3.000 m<sup>3</sup>, come previsto dal proponente.
14. L'operazione di recupero R5 autorizzata comporta la produzione di materiali fine vita rifiuto di cui al p.to 7.1.4, ossia materiali per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare ministeriale 15 luglio

2005 n. 5205 (GU del 25/07/2005 n. 171). Al riguardo dovrà essere predisposta idonea dichiarazione di conformità.

15. Visto quanto enunciato ai punti 13. e 14., considerato che non è prevista l'esecuzione del test di cessione sui rifiuti tal quali destinati al recupero, i materiali "fine vita rifiuto" non potranno essere utilizzati per la realizzazione di rilevati, sottofondi, e recuperi ambientali. Pertanto l'eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo quali materiali recuperati "fine vita rifiuti" in attività di recupero ambientale, ossia per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, aree verdi e recuperi ambientali indicata al punto 4.3 (pagina 8) della relazione tecnica allegata all'istanza in esame non può essere espletata in considerazione del fatto che il proponente non prevede appunto l'esecuzione del test di cessione sui rifiuti tal quali, come invece recitano i punti 7.1.3:b) e 7.1.3:c) del già citato DM 05/021998 smi.
16. Analogo impedimento si presenta anche qualora si proceda al recupero di terre e rocce da scavo, ai sensi del punto. 7.31 bis, allegato 1 - suballegato 1 dello stesso DM 05/021998 smi. Di conseguenza i materiali a fine vita rifiuto, date le suddette premesse non potranno essere destinati agli usi di cui ai punti 7.31 - bis.3 lett. a) e lett. b).
17. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera è presente un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
  - Emissioni n. 01 - "Gruppo elettrogeno a gasolio" con potenzialità pari a 93 kW.

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	235	giorni
Materiale particellare	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

Il gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

#### EMISSIONE N. 02 - "Impianto di frantumazione"

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

#### EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:

1. Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
2. Durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato  
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto  
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 21977/2020  
GS/gS.Concarini\_relaz\_tec\_impianto mobile.odt

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpa.emr.it)

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec.aopr@cert.arpa.emr.it)

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

**Modello di**  
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**  
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'  
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL

(NOTA: riportare l'eventuale decreto "End of Waste" o in alternativa l'art. 184-ter comma 3 del  
 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

**Il produttore sopra indicato dichiara che**

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in peso:

\_\_\_\_\_

(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme a:  
 \_\_\_\_\_ riportare l'articolo  
 relativo dell'eventuale decreto "End of Waste" o in alternativa i criteri di cui all'art. 184-ter  
 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva  
 Tabella 1

Tabella 1

<i>Caratteristiche dell'aggregato recuperato</i>	
<b>Norme tecniche di conformità</b>	<b>Scopi specifici (Allegato 2)</b>
<input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 14227-1: Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)

	<input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_  
(NOTA: indicare luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**